

INDICE SOMMARIO

Abbreviazioni principali.....	9
Introduzione.....	11

CAPITOLO I

I LIMITI DI ESTENSIONE DEL *QUAESTUS*: IL CASO DELLA DONAZIONE CD. REMUNERATORIA

1. Le questioni sollevate da D. 17.2.9 (Ulp. 30 <i>ad Sab.</i>).....	23
2. Critica. Le fonti bizantine non consentono di sostenere che la chiusa del passo di Ulpiano si riferisse in origine alle sole donazioni cd. remuneratorie	30
3. Segue. Altri argomenti testuali deducibili dai frammenti 10 e 11 del titolo 17.2 <i>Pro socio</i> del Digesto militano in favore del riferimento della chiusa di D. 17.2.9 tanto ad eredità e legati, quanto alle donazioni. Necessità di spostare la ricerca sul piano degli atti compiuti <i>remunerandi animo</i>	40
4. Esame dei passi nei quali l' <i>animus remunerandi</i> è attestato in riferimento al <i>donare</i>	45
5. Esame dei passi nei quali l' <i>animus remunerandi</i> è attestato in riferimento al <i>negotium gerere</i>	60
6. Conclusioni. La chiusa di D. 17.2.9 si riferisce a tutte le donazioni e non solo alle donazioni cd. remuneratorie. Esse non sono mai state elaborate dai giuristi come categoria distinta dalle <i>donationes</i> né sono state	

inquadrate tra i *negotia gesta*; laddove l'*animus remunerandi* ha integrato l'*animus donandi*, la *donatio* è stata considerata irrevocabile 70

CAPITOLO II

LA PROPORZIONE TRA CONFERIMENTI E QUOTE: STORIA DI UN'ANTINOMIA (D. 17.2.29 pr. - I. 3.25.1)

1. L'antinomia tra D. 17.2.29 pr. (Ulp. 30 *ad Sab.*) e I. 3.25.1 in tema di limitazioni alla libera determinazione delle quote di partecipazione ad utili e perdite da parte dei soci..... 73
2. La prima parte di D. 17.2.29 pr. è genuina: la presunzione di uguaglianza delle quote di partecipazione ad utili e perdite, in caso di silenzio dei soci, può essere spiegata in virtù della presunzione di uguaglianza dei conferimenti 79
3. Esame della seconda parte di D. 17.2.29 pr. e difesa della genuinità dell'espressione '*cuiuscumque alterius rei causa*'. La necessità di rispettare una proporzione tra conferimenti e quote di partecipazione ad utili e perdite è classica, essa vale fin dal momento della costituzione della *societas* e non può essere limitata al momento finale della liquidazione 83
4. Il contenimento di matrice giurisprudenziale classica dell'autonomia contrattuale dei soci in materia di partecipazione agli utili e alle perdite nella *societas*: tracce di una sua scomparsa in diritto giustiniano. Conferme desumibili dalla disciplina classica e dalla riforma giustiniana della determinazione del prezzo nella *emptio venditio* da parte di un terzo. 89

5.	Altre limitazioni alle pattuizioni dei soci in materia di determinazione delle quote di riparto degli utili e delle perdite: esame dei frammenti 6, 76, 78 e 80 del titolo 17.2 <i>Pro socio</i> del Digesto.....	97
6.	La caduta delle limitazioni alla libera determinazione da parte dei soci delle quote di partecipazione ad utili e perdite in età giustiniana potrebbe spiegarsi congetturando il ricorso al rimedio della rescissione per <i>laesio enormis</i> , al fine di scongiurare i più gravi squilibri contrattuali.	103

CAPITOLO III

L'ORIGINE DEL RECESSO INTEMPESTIVO

1.	Il criterio seguito dal giurista Paolo nel presentare l'istituto del recesso del socio in D. 17.2.65.3-5 (Paul. 32 <i>ad ed.</i>). La <i>renuntiatio intempestiva</i> è stata elaborata dalla giurisprudenza nel primo secolo d.C. con specifico riferimento alle società questuarie.....	113
2.	La presunta esistenza di un preteso contrasto tra scuole: critica. D. 17.2.17.1-2 (Paul. 6 <i>ad Sab.</i>) e D. 17.2.14 (Ulp. 30 <i>ad Sab.</i>) contengono indizi in favore del riconoscimento della <i>renuntiatio intempestiva</i> per le società questuarie anche da parte dei Sabiniani.....	127
3.	Pure alla <i>societas uniuersorum quae ex quaestu ueniunt</i> si applicava l'istituto del recesso intempestivo: genuinità della presunzione contenuta in D. 17.2.7 (Ulp. 30 <i>ad Sab.</i>).....	137

CAPITOLO IV

SULL' *EGESTAS* COME CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA *SOCIETAS*

1. Esame di D. 17.2.4.1 (Mod. 3 <i>reg.</i>). Stato della dottrina intorno alla genuinità e al significato da attribuire al termine <i>egestas</i>	151
2. Il significato tecnico di <i>egestas</i> quale assenza di patrimonio desumibile, per l'età classica da D. 16.3.31 (Tryph. 9 <i>disp.</i>) e, per l'età postclassica, da C. Th. 9.42.8.3 (a. 380), ma con esclusivo riferimento alla <i>publicatio bonorum</i>	157
3. Esame dello scolio 6 <i>ad</i> B. 12.1.4 = D. 17.2.4 (BS II 453 s./17-11; Hb. I 730 s.)	164
Riepilogo	171
Indice bibliografico	175
Indice degli autori citati	197
Indice delle fonti citate	205